CAMERA DEI DEPUTATI N. 3799

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORRI

Presentata il 29 maggio 1986

Modifica delle norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della RAI da parte della Commissione parlamentare di vigilanza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, ha modificato in modo significativo le norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI così come erano state stabilite in precedenza dall'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Il nuovo sistema di elezione, introdotto tra la fine del 1984 e l'inizio del 1985, mirava, nell'intenzione del legislatore, a semplificare la procedura di elezione prevista dalla legge di riforma, eliminando non solo i meccanismi di partecipazione regionale a questo procedimento, ma soprattutto il *quorum* per l'elezione (previsto dalla legge del 1975 in tre quinti dei componenti della Commissione parlamentare) ed attribuendo alla sola maggioranza dei componenti della Commissione il potere di nominare dodici dei sedici componenti del Consiglio di amministrazione della RAI.

L'esperienza di questi mesi ha dimostrato con tutta evidenza le difficoltà applicative di questo nuovo sistema. Le ripetute votazioni effettuate dalla Commissione parlamentare ed andate a vuoto, hanno messo in luce la impercorribilità di un meccanismo che, valido in linea di principio, si è rivelato del tutto impraticabile per l'aggiunta di alcune disposizioni contenute nella legge del 1985 e rivelatesi di difficilissima applicazione. In particolare, la norma sulla necessaria contestualità di elezione combinata con il *quorum* della maggioranza assoluta, per i primi dodici eletti, ha dimostrato di costituire più un elemento di possibile

ostruzionismo che non un sistema per attribuire alla maggioranza parlamentare la responsabilità delle proprie decisioni. Lo stesso meccanismo ha finito, proprio a causa della sua difficilissima applicabilità, di nuocere gravemente al prestigio della Commissione parlamentare, conducendola ad uno stato di inattività e di paralisi mai verificatosi negli anni precedenti.

È necessario di fronte a questo stato di cose apportare alcune modifiche al meccanismo elettorale, introdotto nel 1985, per consentire a questo di funzionare, nel massimo rispetto possibile dei princìpi che lo giustificarono, al momento della sua introduzione.

La nuova disposizione è strutturata quindi in maniera tale da mantenere inalterate le finalità della riforma dell'85 (attribuzione alla sola maggioranza della responsabilità di individuare la maggioranza qualificata del Consiglio di amministrazione), ma semplificata in maniera tale da consentirne comunque una operatività.

Al *quorum* funzionale previsto nella precedente formulazione sono stati sostituiti due *quorum* strutturali, più elevato il primo e più ridotto il secondo, in grado di dare ad un tempo solennità all'atto di designazione e di favorire anche nelle prime votazioni un largo accordo di maggioranza, ma in grado altresì di consentire nelle successive votazioni, in armonia con i princìpi generali, comunque una soluzione positiva.

La disposizione, con l'eliminazione del *quorum* funzionale (maggioranza assoluta dei voti necessaria per essere eletti) da un lato, rende meno evidente la distinzione tra eletti di maggioranza ed eletti di minoranza e dall'altro, appare più coerente con l'impostazione contenuta nell'articolo 56 del regolamento Camera e nell'articolo 25 del regolamento Senato, che pur non disciplinando ogni situazione, contiene una sorta di principio generale valido per l'elezione da parte delle Camere di membri di organi collegiali.

È stato previsto infine nell'ultimo comma della disposizione proposta, il caso di non accettazione o di decadenza per qualsiasi causa di qualcuno degli eletti. Questa costituiva, come è emerso per effetto dell'esperienza, una palese lacuna del sistema in vigore al punto che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, onorevole Gava, aveva sentito la necessità di presentare un apposito disegno di legge per regolamentare questo aspetto (Camera dei Deputati, doc. n. 3393 del 16 gennaio 1986).

Probabilmente anche questo sistema elettorale, come altri, presenterà taluni inconvenienti, ma esso appare come quello più idoneo per legare tra loro esigenze di grande valore, come quelle capaci di attribuire la massima responsabilità e dignità al lavoro della Commissione parlamentare e quella di consentire, in mancanza di un auspicato accordo di maggioranza, comunque la funzionalità del sistema e la soluzione di un problema quale quello relativo alla designazione del Consiglio di amministrazione della RAI, che non riguarda solo il Parlamento e le forze politiche, ma anche la fisiologica possibilità di funzionamento di una società per azioni di interesse nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Consiglio di amministrazione della Società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. La nomina avviene con voto limitato a tre quarti dei componenti da eleggere.

1-*ter*. Nei primi tre scrutini è necessario che partecipino al voto i tre quarti dei componenti della Commissione parlamentare.

1-*quater*. Nei successivi scrutini è sufficiente la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione parlamentare.

1-*quinquies*. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito un egual numero di voti, si procede a ballottaggio tra di essi.

1-*sexies*. In caso di non accettazione o di decadenza per qualsiasi causa di qualcuno degli eletti, la Commissione procede alla sostituzione secondo i criteri indicati nei commi precedenti ».